

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 13 aprile 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LOCANA - VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 16 DEL 01/03/2010 - PRONUNCIAMENTO DI
COMPATIBILITA'.

Protocollo: 339 – 14287/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIOORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ALESSANDRA SARTORIO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Locana:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 41-43204 del 20/02/1995;
- ha approvato quattro Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato con D.C.C. n. 20 del 29/09/2003, il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C., di adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e con D.C.C. n. 16 del 26/04/2004, il Progetto Definitivo, integrato con ulteriore documentazione, adottata con D.C.C. n. 15 del 30/05/2005 e con D.C.C. n. 32 del 22/11/2005; ancora in corso di approvazione;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 1 marzo 2010, il Progetto Preliminare di una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17, L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 12/03/2010 (pervenuto il 18/03/2010), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 024/2010);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 2.405 abitanti al 1971, 2.186 abitanti al 1981, 1.983 abitanti al 1991 e 1.806 abitanti al 2001; dati che evidenziano un trend demografico in costante decremento (- 600 abitanti rispetto al 1971);
- superficie territoriale: 13.226 ha di montagna, dei quali 405 ha con pendenze inferiori ai 5°, 1.779 ha con pendenze comprese tra i 5° e i 20° ed i rimanenti 11.042 ha con pendenze superiori ai 20° (83% del territorio); è altresì caratterizzato dalla presenza di 3.451 ha di aree boscate, (26% della superficie comunale);
- risulta compreso nel Circondario di Ivrea, Sub-ambito “C.M. Valli Orco e Soana”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all’art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l’Amministrazione Provinciale propugna l’attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana, individuati dal P.T.C. all’art. 9.2.2.;
- sistema produttivo: è classificato nel “Bacino produttivo marginale”, facente capo al Comune di Cuornè, previsto del P.T.C., all’art. 10.3 delle N.d.A.;
- centro servizi: è centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia di livello IV inferiore;
- appartiene alla Comunità Montana “Valli Orco e Soana”, la quale comprende inoltre i Comuni di Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone e Valprato Soana;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 121 Comuni, a 5 Comunità Montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico e centro storico di *interesse provinciale*;
- sono presenti piste per lo sci da Discesa;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla ex S.S. n. 460, ora di competenza provinciale;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Torrente Orco, il cui corso è compreso nell’elenco dell’art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detto corso d’acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell’art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Balma, Torrente Eugio, Rio Bianetto, Rio di Piantonetto, Rio Leitosa, Rio di Valsoera, Rio Vollungo e V.ne di Cambrelle;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 100 ettari del territorio interessati da areali di *frane attive*, 540 ettari circa da areali di *frane quiescenti*, 94 ettari da *crolli cartograficamente delimitabili*, n. 3 *deformazioni gravitative profonde*, n. 7 *crolli incanalati* e n. 3 *crolli diffusi*;
 - il “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia areali di frane attive e quiescenti, crolli diffusi ed incanalati, crolli cartograficamente delimitati e deformazioni gravitative profonde;
 - ai sensi della L. 64/1974 sono stati individuati da trasferire gli abitati nelle seguenti località: Bertodasco, Gascheria, Grumel e Rosone ed ai sensi della L. 445/1908 e s.m.i., da consolidare, l’abitato in località Vigna (Capoluogo);
- tutela ambientale:

- una consistente porzione del territorio (6.259 ettari) è inserita nell'Area Protetta Nazionale Istituita: "*Parco Nazionale del Gran Paradiso*";
- parte del territorio comunale è altresì individuato dall'art. 12 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dell'art. 14.4.1 del P.T.C. come "*Area di pregio e di approfondimento ambientale*" da assoggettare alla redazione di un *Piano paesistico* di competenza regionale;
- il corso del Torrente Orco è normato ai sensi dell'art. 39 comma 4, lett. c del P.T.R., tra le "*Aree di approfondimento*" delle principali aste fluviali;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "*schede comunali*" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 1 marzo 2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, recepisce le modifiche predisposte in fase di progetto definitivo dalla Provincia, del secondo lotto del tracciato della pista sterrata a uso agricolo-forestale di collegamento tra i Comuni di Locana e Monastero di Lanzo. Il tratto in esame è compreso tra la località Cambrelle e gli alpeggi prossimi al Lago Prato Fiorito. La documentazione di Variante contiene la verifica di conformità della proposta con il dettato del settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77, con il contenuto del Piano di Zonizzazione Acustica e con la classe di rischio idrogeologico; la "*Relazione Illustrativa*" riporta altresì, le condizioni di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/05/2010;

consultato il Servizio Progettazione ed esecuzione interventi III;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 07/04/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G.,*

ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Locana, adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 1 marzo 2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono segnalate le seguenti incompletezze materiali:
 - la documentazione allegata alla Variante (Relazioni, Tavole ecc), deve essere debitamente sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
 - in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si rammenta che l'allegato II, della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008) riporta quanto segue ... *“Nei casi di esclusione ... le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo”*. Alla luce di quanto sopra, si suggerisce, di riportare nell'Atto deliberativo di approvazione della Variante in oggetto, l'esclusione dalla V.A.S. con le relative motivazioni, così come esplicitate nella *“Relazione Illustrativa”*;
 - si segnala, inoltre, che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41; tale dichiarazione dovrà essere riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
3. di trasmettere al Comune di Locana la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta